

Rassegna del 31/01/2026

ENZO DE FUSCO

Sole 24 Ore

Aumenti contrattuali, detassazione in stand by

De Fusco
Enzo

1

Aumenti contrattuali, detassazione in stand by

Adempimenti

L'aliquota del 5% si applica agli aumenti retributivi da gennaio '24 a dicembre '26

Non è del tutto chiaro il perimetro dell'agevolazione

Enzo De Fusco

Con l'istituzione del codice "1075" da parte dell'agenzia delle Entrate il datore di lavoro ha tutti gli strumenti tecnici per poter versare l'imposta sostitutiva del 5 per cento sugli aumenti retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione dei contratti rinnovati tra il 2024 e il 2026.

Tuttavia, come ha già anticipato Assosoftware con la nota del 19 gennaio scorso (si veda «Il Sole 24Ore» del 20 gennaio) ci sono anche diversi dubbi da affrontare su questo ed altri temi che attendono le istruzioni degli enti competenti prima di poter sviluppare i software necessari alla gestione digitale dei provvedimenti. In attesa di leggere nei prossimi giorni la circolare dell'agenzia delle Entrate, sugli aumenti retributivi detassati i principali dubbi sono almeno tre.

Livelli di contrattazione collettiva

La norma non fa uno specifico riferimento sul livello di contrattazione collettiva che abilita la detassazione degli aumenti retributivi. In particolare, gli incrementi retributivi di riferimento sono quelli corrisposti "in attuazione di rinnovi contrattuali" sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Se da un lato la norma fa un generico riferimento ai rinnovi contrattuali prestandosi ad una lettura estensiva, la relazione illustrativa fa espresso riferimento ai soli contratti collettivi nazionali, peraltro, in coerenza con la relazione tecnica che ha stimato la spesa del provvedimento sulla base del documento tecnico Istat del 30 luglio 2025 in cui viene individuata la platea dei destinatari

avendo riguardo ai soli Ccnl.

Quali aumenti contrattuali

Un ulteriore dubbio riguarda l'esatta individuazione degli aumenti detassabili. Infatti, nelle dinamiche contrattuali ipotizzando un Ccnl rinnovato nel 2024 gli aumenti retributivi sono scaglionati nel corso della vigenza del contratto. Il dubbio è se sono detassabili solo i nuovi aumenti che il Ccnl rinnovato prevede per la prima volta a partire dal 2026 o anche quelli stabiliti a partire dal 2024 o 2025 ma che vengono corrisposti nel corso del 2026, come effetto trascinato. Sul punto la norma prevede che gli aumenti per essere detassabili devono essere corrisposti "in attuazione" a rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 2024 e il 2026. Pertanto, da un punto di vista letterale sembrerebbe che tutte le somme erogate nel 2026 purché siano in attuazione dei CCNL rinnovati nel periodo interessato possano essere detassate indipendentemente dal fatto che alcune tranches siano già state erogate per la prima volta nel 2024 o 2025.

Superminimi assorbibili

Terzo dubbio, riguarda la possibilità di detassare gli aumenti corrisposti in un regime di assorbibilità del superminimo. Va, dunque, chiarita la finalità della norma, ossia quello di "favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario". In un sistema di aumenti contrattuali assorbiti, tecnicamente, il lavoratore riceve concretamente l'adeguamento in busta paga previsto dal Ccnl anche se, per effetto dell'assorbibilità, ne deriva una corrispondente diminuzione dell'importo del superminimo (stabilmente entrato o meno nel patrimonio individuale del lavoratore). Quindi, se si dà per presupposto l'adeguamento salariale, anche se nei fatti non incrementa il netto in busta del dipendente, tale aumento potrà essere detassato (soluzione più coerente). Se invece, in una visione restrittiva, la finalità della norma si persegue solo nel caso in cui gli aumenti retributivi incidano concretamente sullo stipendio netto, allora tali aumenti non potranno essere detassati.

ASSOSOFTWARE

Criticità da risolvere

L'associazione Assosoftware il 20 gennaio scorso aveva segnalato le criticità che non permettono ancora di progettare i passaggi necessari alla gestione digitale dei provvedimenti. Per questo sono tuttora attese le istruzioni degli enti competenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

